



Unione Europea



Regione Calabria



Ministero delle Politiche agricole,
alimentari e forestali

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
DELLA REGIONE CALABRIA 2007 – 2013

ASSE 2 “MIGLIORAMENTO DELL’AMBIENTE E DELLO SPAZIO RURALE”

-
- Misura 214, Azione 6 "Progetti comprensoriali per la salvaguardia del patrimonio genetico regionale";
 - Misura 221 "Primo imboscamento di superfici agricole";
 - Misura 226, Azione 3 "Interventi di prevenzione degli incendi e delle le calamità naturali".
-

ASSE 3 “QUALITÀ DELLA VITA NELLE ZONE RURALI E DIVERSIFICAZIONE DELL’ECONOMIA RURALE”

Misura 311 "Diversificazione in attività non agricole", Azione 3:

- a. investimenti strutturali, impianti e attrezzature per la produzione e vendita di energia elettrica e/o termica ottenuta da fonti rinnovabili;
 - b. realizzazione di impianti tecnologici per la produzione di energia, finalizzata alla vendita, da biogas di rifiuti organici, da biomasse zuccherine aziendali e da solare a concentrazione.
-

DISPOSIZIONI ATTUATIVE
PER IL TRATTAMENTO DELLE DOMANDE DI AIUTO

1) OBIETTIVO DEGLI INTERVENTI

In attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Calabria 2007-2013, per come modificato con Decisione della Commissione C(2010)1164 del 26.02.2010, con il presente documento il Dipartimento Agricoltura della Regione Calabria definisce le disposizioni attuative di progetti singoli finalizzati al miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale ed alla qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell'economia rurale ed in particolare, che riguardano l'attivazione degli interventi di cui all'articolo 16 bis del regolamento (CE) n. 1698/2005 relative alle nuove priorità comunitarie in materia di cambiamenti climatici, energie rinnovabili, gestione delle risorse idriche, biodiversità.

Gli interventi contenuti all'interno del presente avviso pubblico si riferiscono all'attuazione delle Misure a investimento degli Assi 2 e 3 del PSR che rispondono alle priorità di "Tutela della biodiversità", "cambiamenti climatici", "Energie rinnovabili" di cui all'art. 16 bis, par 1, lettera a), del Reg. (CE) n. 1698/05, operazioni introdotte nel Psr Calabria a seguito della valutazione dello stato di salute della PAC - Health Check e si rapportano ai seguenti obiettivi:

Asse 2:

- Tutelare l'ambiente e conservare la biodiversità nei siti Natura 2000;
- Valorizzare l'ambiente e il paesaggio nei sistemi agricoli e forestali;
- Favorire l'introduzione di tecniche agronomiche per la difesa quali-quantitativa delle acque e del suolo;
- Contrastare gli effetti negativi legati ai cambiamenti climatici attraverso una riduzione dei Gas Serra;
- Incentivare l'incremento della copertura forestale tramite forestazione e riforestazione antropica naturale;
- Prevenire le avversità atmosferiche connesse al clima e gli incendi boschivi.

Asse 3:

- Miglioramento dell'attrattività dei territori rurali per le imprese e la popolazione (Recupero del patrimonio rurale per migliorare l'attrattività turistica, migliorare l'offerta dei servizi);
- Mantenimento e/o creazione di nuove opportunità occupazionali in aree rurali (Diversificazione dell'economia rurale; creazione di nuove opportunità occupazionali; formazione di nuovi profili professionali).

Per il raggiungimento di tali obiettivi vengono utilizzati gli strumenti (Misure) resi disponibili dall'art. 16 bis, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 1698/05, nei limiti degli importi di cui all'articolo 69, paragrafo 5 bis, del Regolamento sullo Sviluppo Rurale, Reg. CE 1698/2005.

2) DEFINIZIONI

Azienda agricola

L'azienda agricola è un'unità produttiva costituita da terreni, anche in appezzamenti non contigui, ed eventualmente da impianti ed attrezzature varie, in cui si attua la produzione agraria, forestale o zootecnica ad opera di un conduttore, cioè, persona fisica, società od ente che ne sopporta il rischio aziendale. La superficie dell'azienda è tutta quella in possesso dell'imprenditore così come risultante dal fascicolo aziendale elettronico di cui al DPR 503/99.

Terreno agricolo

Per “terreno agricolo” si intende il terreno nel quale l'imprenditore agricolo esercita una delle attività considerate dall'art. 2135 del C.C.

Le categorie di terreno agricolo ammesse al sostegno sono individuate in:

- seminativi, colture permanenti, altre coltivazioni agricole (esclusi gli orti familiari), che risultano essere stati in produzione nei due anni precedenti la presentazione della domanda;
- ammissibili ai sostegni in riferimento all'art. 42 del Reg. (CE) n. 1698/05.

Non sono ammissibili al sostegno le superfici coltivate a prato permanente, prato pascolo e pascolo e le superfici in genere che risultano in fase di rinaturalizzazione e quelle percorse da incendio. Tale esclusione è da estendere anche alle superfici nelle quali è stato introdotto il regime sodivo in attuazione di specifiche Misure della precedente programmazione.

Imprenditore agricolo o forestale

L'imprenditore agricolo o forestale è quello espressamente definito dall'art. 2135 del codice civile, così come integrato e modificato dal D. Lgs 228 del 18 maggio 2001: "E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse”.

Imprenditore Agricolo Professionale

Ai sensi del comma 1, art. 1, del D. Lgs 99/2004, così come integrato dal successivo D. Lgs 101/05, “ai fini dell'applicazione della normativa statale, è imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (CE) n. 1257/1999 del 17 maggio 1999, del Consiglio, dedichi alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro. Nel caso in cui l'azienda sia localizzata in una zona svantaggiata le percentuali di riferimento sono il 25% del tempo lavorativo ed il 25% del reddito globale. Le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennità e le somme percepite per l'espletamento di cariche pubbliche, ovvero in società, associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo, sono escluse dal computo del reddito globale da lavoro. (Cfr. Linee guida per il riconoscimento della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) approvate con Deliberazione di Giunta Regionale della Calabria n. 188 del 29 marzo 2007).

Imprenditori agricoli associati

Sono considerati imprenditori agricoli associati:

- le società di persone e le associazioni, qualora lo statuto o l'atto costitutivo prevedano quale oggetto sociale l'esercizio delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del Cod. Civ. Per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari;
- le società cooperative, comprese le cooperative agricole di conduzione di terreni e/o allevamenti ed attività connesse, nonché i loro consorzi, qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del Cod. Civ.
- le società di capitali e le fondazioni qualora lo statuto o l'atto costitutivo prevedano come oggetto sociale l'esercizio dell'attività agricola.

Fascicolo aziendale

Si intende per esso la raccolta della documentazione amministrativa relativa al beneficiario ed è conservato presso un CAA convenzionato con AGEA o presso la Regione.

La costituzione del fascicolo aziendale è obbligatoria, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 01 dicembre 1999. L'assenza del fascicolo aziendale e la mancata dichiarazione dei dati che ne consentono la costituzione e l'aggiornamento impediscono l'attivazione di qualsiasi procedimento. L'aggiornamento del fascicolo aziendale può essere effettuato in ogni momento, anche indipendentemente dall'attivazione di un procedimento. In tal caso l'aggiornamento del fascicolo aziendale viene gestito come specifico procedimento. Tutta la documentazione da presentare deve tenere conto di quanto disposto dal D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 “Testo unico delle disposizioni legislative regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e, in particolare, in caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, occorre ottemperare a quanto indicato rispettivamente negli articoli 46 e 47 del D.P.R. sopra citato.

Superficie Agricola Utilizzata (SAU)

Insieme dei terreni dell'azienda effettivamente investiti a seminativi, prati, prati permanenti e pascoli, coltivazioni legnose agrarie (coltivazioni legnose che danno prodotti agricoli, esclusi i boschi ed i prodotti forestali) e terreni mantenuti in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali ai sensi dell'articolo 5 del Reg. (CE) n. 1782 del 29 Settembre 2003. Essa costituisce la superficie eleggibile, al netto delle tare. Non sono eleggibili i terreni ritirati dalla produzione a qualsiasi titolo.

Domanda individuale e PIA

Sono modalità di partecipazione all'attuazione degli interventi previsti dal PSR Calabria 2007-2013. Per domanda individuale si intende la richiesta di contributi o premi proposta da soggetti singoli (pubblici e/o privati) a valere su singole misure. Le domande individuali possono fare riferimento all'attivazione di più misure ovvero a pacchetti di misure/azioni. La domanda così proposta prenderà la forma di Progetto Integrato Aziendale (PIA).

Unità Lavorativa Aziendale (ULA)

Unità di misura convenzionale basata sulla conversione delle ore lavorate presso l'azienda in addetti a tempo pieno considerato pari a 2100 ore anno. L'utilizzo di questo comune parametro di riferimento rende comparabile l'impiego di manodopera anche tra aziende che fanno ricorso al part-time. Costituiscono una ULA i lavoratori familiari quando raggiungono o superano le 2.100 ore lavorative annue; se non vengono raggiunte le 2.100 ore, viene calcolata la frazione corrispondente; i salariati fissi presenti tutto l'anno costituiscono una ULA; i salariati fissi che non sono presenti tutto l'anno costituiscono una ULA quando raggiungono o superano le 1.800 ore lavorative annue; se non vengono raggiunte le 1.800 ore viene calcolata la frazione corrispondente; per gli avventizi le ULA derivano dalle ore complessive diviso 1.800.

Spesa pubblica

Qualsiasi contributo pubblico al finanziamento di operazioni, la cui origine sia il bilancio dello stato, di enti pubblici territoriali o delle Comunità europee, e qualsiasi spesa analoga. E' assimilato ad un contributo pubblico qualsiasi contributo al finanziamento di operazioni a carico del bilancio di organismi di diritto pubblico o associazioni di uno o più enti pubblici territoriali o organismi di diritto pubblico, ai sensi della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, di lavori, di forniture e di servizi.

Qualora il beneficiario dell'operazione sia un soggetto pubblico, la quota di compartecipazione alla spesa non è considerata spesa pubblica.

Biogas

Il biogas è il gas prodotto dal processo biochimico di fermentazione anaerobica di biomassa. Per la produzione di biogas da digestione anaerobica sono ammessi anche gli effluenti di allevamento ovvero le deiezioni del bestiame o una miscela di lettiera e di deiezioni di bestiame, anche sotto forma di prodotto trasformato come definiti dall'art. 74 del D. Lgs. 3 Aprile 2006.

Biomassa

Il riferimento normativo per la definizione delle biomasse agroforestali è il D. Lgs. 3 Aprile 2006, n.152: Allegato X alla parte V, parte II sezione 4 "Caratteristiche delle biomasse combustibili e relative condizioni di utilizzo" dalla lettera a) alla lettera e):

- Tipologia e provenienza:
 - a. Materiale vegetale prodotto da coltivazioni dedicate;
 - b. Materiale vegetale prodotto da trattamento esclusivamente meccanico di coltivazioni agricole non dedicate;
 - c. Materiale vegetale prodotto da interventi selvicolturali, da manutenzione forestale e da potatura;
 - d. Materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica di legno vergine e costituito da cortecce, segatura, trucioli, chips, refili e tondelli di legno vergine, granulati e cascami di legno vergine, granulati e cascami di sughero vergine, tondelli, non contaminati da inquinanti;
 - e. Materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica di prodotti agricoli.

Per i sottoprodotti/rifiuti utilizzabili negli impianti a BIOMASSE e BIOGAS vedere elenco riportato nella Tabella 1.A del Decreto Ministeriale 6 luglio 2012.

Conservazione in situ

La conservazione di materiale genetico negli ecosistemi e negli habitat naturali e il mantenimento e recupero delle popolazioni vitali di specie o di razze animali nel loro ambiente naturale e, nel caso di razze animali domestiche o di specie vegetali coltivate, nell'ambiente domestico dove tali specie hanno sviluppato le proprie caratteristiche distintive.

Conservazione in situ/nell'azienda agricola

La conservazione e lo sviluppo in situ a livello dell'azienda agricola.

Conservazione ex situ

La conservazione di materiale genetico per uso agricolo al di fuori dell'habitat naturale.

Collezione ex situ

La collezione di materiale genetico per uso agricolo conservata al di fuori dell'habitat naturale delle specie interessate.

Specie a rapido accrescimento

Ai fini dell'articolo 43 paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1698/2005, le «specie a rapido accrescimento coltivate a breve durata» sono le specie il cui tempo di rotazione, inteso come l'intervallo tra due tagli consecutivi nella stessa parcella, è inferiore a quindici anni.

a. Base giuridica

Art. 36 (a) (iv) e art. 39 comma 5 del Regolamento (CE) n.1698/05.

Art. 27 e punto 5.3.2.1.4 dell'Allegato II del Regolamento (CE) n. 1974/06.

b. Descrizione della Misura

Il progressivo impoverimento della varietà di razze animali e specie vegetali pone la necessità di promuovere iniziative di contrasto al rischio di erosione genetica del patrimonio autoctono regionale e, in particolare, azioni specifiche per la conservazione *ex situ* ed *in situ*, la caratterizzazione, la raccolta e l'uso delle risorse genetiche autoctone d'interesse agrario.

Il termine conservazione *in situ*, inizialmente usato per le specie selvatiche, ha finito per coincidere sostanzialmente con il termine conservazione *on farm* che riguardava originariamente le specie coltivate. Ai fini della presente misura, quindi, la conservazione *in situ* fa riferimento "all'ambiente in cui le specie domestiche o coltivate hanno sviluppato le loro caratteristiche distintive" (manuale 2010, ISPRA).

Sempre secondo la definizione dell'ISPRA, "la conservazione *ex situ* consiste principalmente nella raccolta in natura ed in mantenimento in coltura di piante vive presso gli orti botanici e le banche del germoplasma (semi, pollini e colture di tessuti vegetali *in vitro*) ovvero le cosiddette genebank e seedbank che assumono importanza soprattutto per la conservazione del germoplasma di interesse agricolo".

È necessario proseguire ed implementare le azioni già in atto al fine di conseguire l'obiettivo di conservazione, caratterizzazione, valorizzazione e documentazione della biodiversità delle risorse genetiche vegetali e animali presenti, ai diversi livelli (privato e pubblico), non solo mediante indagini conoscitive sul territorio, ma anche attraverso progetti finalizzati al recupero del patrimonio genetico esistente, attraverso il coinvolgimento attivo degli agricoltori.

L'azione nel suo insieme è rispondente alla priorità "biodiversità" di cui all'art. 16 bis, par. 1, lettera d), del Reg. (CE) n. 1698/05, introdotta a seguito della valutazione dello stato di salute della PAC - *Health Check*. Tale azione verrà finanziata nei limiti degli importi di cui all'articolo 69, paragrafo 5 bis, del Reg. (CE) 1698/2005.

In particolare, gli obiettivi della misura sono:

- Incentivare progetti di conservazione *ex-situ/in situ* delle risorse genetiche autoctone, il recupero di specie e varietà a rischio di erosione genetica e la loro reintroduzione nei loro ambienti naturali.
- Incentivare azioni di informazione (brochure informative e seminari sulla biodiversità, incontri con scolaresche, etc.), formazione, diffusione e consulenza in materia di conservazione, caratterizzazione, raccolta e utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura.

c. Criteri per la identificazione delle specie e razze a rischio di erosione genetica

Le risorse genetiche indigene, razze animali e specie vegetali, sono considerate a rischio di erosione genetica se la stima della loro consistenza sul territorio regionale si attesta entro i limiti di seguito indicati:

- per le razze animali, quelli stabiliti dall'allegato IV del Regolamento (CE) 1974/2006;
- per le specie vegetali, la superficie regionale complessivamente coltivata, per ciascuna varietà, deve essere inferiore:
 - i. per le varietà di specie legnose arboree, a 10 ha;
 - ii. per le varietà della specie *Vitis vinifera*, a 20 ha;
 - iii. per le varietà di specie erbacee cerealicole, a 30 ha;
 - iv. per le varietà di specie orticole (comprese leguminose da granella), a 5 ha;
 - v. per le varietà di specie foraggere, a 25 ha.

Il rispetto dei limiti sopra indicati deve essere attestato e giustificato, sotto forma di stima, nella relazione tecnica (vedi successivo par. 6) a supporto del progetto di intervento. I suddetti limiti non si applicano alle specie vegetali non coltivate, laddove la relazione tecnica attesti la presenza della specie in oggetto sul territorio regionale sotto forma di piante sparse.

d. Criteri di ammissibilità

I soggetti richiedenti devono dimostrare il possesso di comprovata esperienza nella conservazione *ex situ* o nell'attività di raccolta e/o caratterizzazione della biodiversità di interesse agrario della Calabria. A tal fine all'atto della domanda dovrà essere presentata documentazione idonea a dimostrare di aver maturato precedenti esperienze a livello comunitario, statale, regionale, nell'ambito di programmi o progetti

riguardanti la biodiversità di interesse agrario (aggiudicazione bandi, assegnazioni dirette, convenzioni, contratti di consulenza, almeno una pubblicazione scientifica, ecc). L'ammissibilità alla misura è soddisfatta dalla presenza di almeno una delle esperienze sopra descritte.

e. Beneficiari

Enti pubblici territoriali, Enti di ricerca, Istituzioni scientifiche e altri soggetti pubblici di comprovata capacità nel settore, nonché altri soggetti privati che operano nel campo della conservazione e selezione dei genotipi, ATI ed ATS aventi finalità coerenti con gli obiettivi della misura.

f. Localizzazione

L'azione si applica su tutto il territorio regionale.

g. Documentazione richiesta per la misura

- Progetto di intervento comprensivo di obiettivi, descrizione e cronoprogramma delle attività ed analisi dei costi con puntuale riferimento ai costi ammissibili di cui al successivo punto 7;
- Relazione tecnica finalizzata ad evidenziare il rischio di erosione genetica della specie o razza oggetto di intervento, compresa, per le razze animali, la situazione demografica, se conosciuta, e la presenza di organismi di tutela e similari;
- Documentazione fotografica a supporto delle relazioni tecnica e storica;
- Per interventi che implicano la disponibilità di un terreno, titolo di disponibilità della superficie oggetto degli interventi, debitamente registrato, da cui si evinca la disponibilità del fondo per tutto il periodo di impegno previsto dalla misura;
- Documentazione idonea a dimostrare il possesso di esperienza in materia di conservazione del patrimonio genetico a rischio di erosione;
- Allegato "Val_214_Azione 6" per la determinazione, in forma auto-valutativa, dei punteggi relativi al progetto proposto. Il documento, pena esclusione, deve essere corredato dalla fotocopia, non autenticata, del documento di identità di coloro che lo sottoscrivono;

h. Interventi ammissibili

I "progetti comprensoriali" potranno prevedere, i seguenti interventi:

Obbligatori: Azioni per la conservazione *in situ* e/o *ex situ*, quest'ultima eseguita in collaborazione con Istituzioni scientifiche di comprovata esperienza nel settore, delle risorse genetiche autoctone a rischio di erosione genetica:

- recupero dei patrimoni genetici vegetali (costituzione di campi di germoplasmi delle specie e/o ecotipi soggetti di erosione genetica) esistenti al fine di evitarne la scomparsa e/o recupero dei patrimoni genetici zootecnici (allevamenti in purezza delle razze soggette ad erosione genetica) al fine di fissare caratteri morfologici e fenotipici delle risorse genetiche autoctone individuate al fine di preservarne l'estinzione;

Supplementari:

- indagini bibliografiche e prospezioni territoriali (censimento delle superfici o del numero di piante/animali) al fine di identificare e caratterizzare le risorse genetiche autoctone d'interesse agrario/zootecnico strettamente legate al territorio;
- risanamento fitosanitario del materiale di moltiplicazione e sua riproduzione finalizzato alla conservazione e alla diffusione senza scopo di lucro;
- caratterizzazione morfologica e genetica delle risorse in collaborazione con Istituzioni scientifiche di comprovata esperienza nel settore;
- redazione di schede ampelografiche, pomologiche, di ciascuna risorsa genetica al fine di consentire a tecnici, agricoltori e funzionari preposti al controllo, di riconoscere le risorse genetiche autoctone come effettivamente appartenenti allo standard (riconosciuto dalle schede medesime);
- predisposizione di cataloghi agronomici di interesse applicativo;
- attività d'informazione, divulgazione, (convegni, seminari, incontri pubblici, brochures), per un importo complessivo non superiore al 10% del totale dell'investimento.

i. Costi ammissibili

Saranno ritenuti ammissibili i **costi collegati ed imputabili esclusivamente alla realizzazione del progetto**. I costi dichiarati dovranno essere **addizionali rispetto ad attività ordinarie** dei soggetti beneficiari del progetto.

Le spese dichiarate dovranno essere conformi a quanto stabilito nella parte IV delle disposizioni procedurali.

Le spese ammissibili, funzionali, necessarie e direttamente imputabili alle attività riguardanti il Programma, sono le seguenti:

- interventi di miglioramento fondiari limitatamente alla realizzazione dei campi sperimentali;
- predisposizione, pubblicazione e divulgazione del materiale informativo e divulgativo (schede ampelografiche, cartelloni e opuscoli illustrativi, etc.);
- servizi: tale categoria di spesa riguarda i costi necessari per acquisire servizi da soggetti terzi, manodopera agricola conto terzi, servizi resi da aziende agricole, servizi per lo svolgimento di attività di divulgazione, editing e pubblicazione;
- personale: stipendi e salari (inclusi gli oneri fiscali e previdenziali) per ricercatori, tecnici, altro personale ausiliario, per il tempo impiegato nell'attuazione degli interventi previsti dal Programma, borse di studio e contratti temporanei, per un importo complessivo non superiore al 10% del totale dell'investimento;
- viaggi e trasferte: Spese inerenti missioni effettuate in Italia e direttamente imputabili alle iniziative in oggetto (nel limite max del 3% del totale dell'investimento);
- materiale di consumo, ossia i beni che esauriscono la loro funzione nell'ambito del loro utilizzo;
- affitto di locali ed attrezzatura per l'attività di informazione: i documenti a supporto della rendicontazione devono indicare chiaramente la tipologia e le caratteristiche tecniche delle attrezzature usate per la realizzazione dell'attività informativa, accompagnate dalla indicazione dei costi di noleggio.

Sono consentite tutte quelle spese in categorie di costi ben identificabili che sono funzionali, necessarie ed aggiuntive alle ordinarie attività, direttamente imputabili all'attività riguardante il Progetto.

Per quanto riguarda le prestazioni in natura in attività di ricerca o professionali o in prestazioni volontarie non retribuite, si applicano le disposizioni previste all'art. 54, comma 2 del Reg. (CE) n. 1974/2006.

Per le categorie di spesa eleggibili per la **formazione, informazione e diffusione** delle conoscenze se ricorrono le condizioni si potrà far riferimento a quanto fissato con la Circolare AdG relativa alle misure 111-331 del PSR Calabria 2007-2013, anche in riferimento alle percentuali di incidenza delle singole voci di spesa.

j. Limiti e condizioni

Non sono ammissibili alla misura i programmi di conservazione:

- di durata inferiore ai due anni;
- che non rispettano, per le specie animali, le prescrizioni tecniche dettate dai piani di selezione/conservazione previsti dai libri genealogici e registri anagrafici.

I beneficiari della misura, inoltre, sono tenuti a garantire il rispetto degli obblighi di condizionalità stabiliti a livello comunitario, nazionale e regionale e che le superfici agricole ed i capi, coinvolti nelle attività di cui alla presente azione, non siano oggetto di benefici derivanti da altre misure agro-ambientali.

k. Demarcazioni con altre tipologie di aiuti

Non sono ammissibili, nell'ambito della presente azione, gli interventi finanziabili ai sensi del "Programma quadro dell'Unione europea in materia di ricerca, sviluppo tecnologico ed attività dimostrative" (informazioni disponibili sul sito <http://cordis.europa.eu>) ed alla Misura 124 "Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare e in quello forestale" del PSR Calabria 2007-2013.

l. Impegni assunti dal beneficiario

Ai fini della tutela delle risorse genetiche vegetali/animali, i beneficiari si devono impegnare a:

- conservare e/o ripristinare per come individuate le varietà autoctone a rischio di erosione genetica per un periodo di 10 anni per le piante arboree/arbustive e 5 anni per i seminativi dalla liquidazione del saldo;
- rendere pubbliche le informazioni e/o dati acquisiti nell'ambito dei progetti finanziati;

Le azioni di conservazione hanno durata biennale a partire dalla data di approvazione della graduatoria (periodo di impegno) e possono essere accompagnate da azioni supplementari.

m. Criteri di selezione

1. INDICATORE DI CONSERVAZIONE *in situ/ex situ* DELLA RISORSA AUTOCTONA A RISCHIO DI EROSIONE GENETICA (Max 15 p.ti)
Il punteggio viene riconosciuto se il progetto prevede contestualmente la conservazione *in situ* ed *ex situ*. L'indicatore assegna automaticamente il punteggio in funzione dell'incidenza degli importi destinati all'attività *in situ* rispetto all'importo complessivo dell'attività di conservazione (*in situ + ex situ*). Se gli importi per gli interventi *in situ* superano il 70% dell'importo complessivo viene riconosciuto il punteggio di 15; se gli importi per gli interventi *in situ* superano il 50% dell'importo complessivo viene attribuito un punteggio pari a 12; se l'importo degli interventi *in situ* è pari al 50% dell'importo complessivo il punteggio riconosciuto è di 8; se l'importo degli interventi *in situ* è inferiore al 50% dell'importo complessivo il punteggio riconosciuto è pari a 0.
2. INDICATORE DI CAPACITÀ COMPROVATA NEL SETTORE DELLA CONSERVAZIONE DELLE RISORSE GENETICHE (Max 9 p.ti)
L'indicatore assegna il punteggio in funzione del grado di esperienza che il soggetto proponente ha nel settore della conservazione delle risorse genetiche. Il punteggio viene automaticamente attribuito all'interno del foglio di autovalutazione VAL_214_azione 6 e assegna 9 punti se gli anni di esperienza sono maggiori o uguali a 2, sette punti se inferiore a 2 e comunque maggiore di un anno e 5 punti se compreso tra 1 anno e 3 mesi. L'indicatore assegna 0 punti negli altri casi.
3. INDICATORE DI DIVULGAZIONE DELLE INFORMAZIONI SULLE RISORSE GENETICHE A RISCHIO DI EROSIONE (14 p.ti)
L'indicatore assegna 14 punti se il progetto prevede l'organizzazione di una rete di informazione allo scopo di divulgare le risorse genetiche a rischio erosivo, assegna 0 punti negli altri casi.
4. INDICATORE DI LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO (12 p.ti)
L'indicatore assegna 12 punti se l'intervento interessa superfici agricole appartenenti alla Rete Natura 2000, assegna 0 punti negli altri casi.
5. INDICATORE DI COINVOLGIMENTO DI ENTI DI RICERCA E SOGGETTI PRIVATI (10 p.ti)
L'indicatore assegna 10 punti se il progetto coinvolge enti di ricerca e soggetti privati, assegna 0 punti negli altri casi.

n. Entità dell'aiuto

L'intensità del contributo pubblico non potrà superare l'80% della spesa ammessa. L'aiuto massimo è comunque fissato a 200.000 Euro per progetto.

- a. Produzione di energia da fonti rinnovabili agroforestali, fotovoltaiche e biocarburanti;
- b. Produzione di energia da biogas di rifiuti organici di origine agricola e/o forestale, da biomasse zuccherine aziendali e da solare a concentrazione.

a. Base giuridica

Titolo IV, Capo I, sezione 3, sottosezione 1, art. 53 del Reg. (CE) 1698/05.

Capo III, sezione 1, sottosezione 3, art. 35 del Regolamento (CE) 1974/06 e Allegato II punto 5.3.3.1.1.

b. Descrizione della misura

Nell'ambito della valorizzazione del ruolo multifunzionale dell'impresa agricola, in quanto produttrice di servizi e non solo di beni – anche nell'ottica più generale della promozione dello sviluppo delle aree rurali – un percorso innovativo è rappresentato dalla produzione e vendita di energia ottenuta da fonti energetiche rinnovabili. Questa attività può dare un importante contributo alla promozione delle filiere bioenergetiche, coerentemente agli specifici obiettivi comunitari in materia di sviluppo e promozione di tali risorse, alla diversificazione della produzione agricola e al miglioramento delle condizioni di vita nelle aree rurali.

Lo scenario normativo di riferimento per lo sviluppo rurale è stato modificato a seguito della valutazione dello stato di salute della PAC - Health Check; tali modifiche sono sfociate nell'identificazione di nuove priorità - nuove sfide - di rilievo per l'agricoltura europea, quali i cambiamenti climatici, le energie rinnovabili, la gestione delle risorse idriche, la biodiversità e la ristrutturazione del settore lattiero - caseario. L'azione 3 della misura che già conteneva mirate tipologie di intervento, nello specifico per la sfida **“Energie Rinnovabili”**, è stata rafforzata (**azione 3b**) con l'individuazione di interventi che perseguono l'obiettivo specifico di “abbattere le emissioni di CO2 attraverso l'adozione di sistemi energetici più efficienti, l'utilizzo della biomassa agricola/forestale, con maggior riguardo ai sottoprodotti aziendali e agroindustriali per la produzione di energia rinnovabile, nello specifico da biogas dei rifiuti organici, da biomasse zuccherine aziendali e solare a concentrazione”. Tale tipologia di interventi comporterà inoltre una riduzione delle emissioni globali di carbonio e non avranno alcun effetto negativo sulla biodiversità.

Nello specifico, l'azione 3b della Misura 311 incentiva la **“realizzazione di impianti tecnologici fino ad una potenza di 1MW per la produzione di energia da biogas di rifiuti organici di origine agricola e/o forestale, da biomasse zuccherine aziendali e da solare a concentrazione, finalizzati alla vendita**. Gli investimenti dovranno garantire il rispetto dei requisiti di natura ambientale e, nelle zone Natura 2000, sarà richiesta una valutazione di incidenza degli investimenti proposti.

c. Beneficiari

Aziende agricole singole e associate, e/o membri della famiglia agricola (*cf.* art. 35 del Reg. (CE) n.1974/2006). Le attività svolte dai soggetti richiedenti devono essere ricomprese, per la CCIAA, nella classificazione ISTAT 2007 (ATECO 2007) categoria principale A (Agricoltura) ed altresì nello specifico codice ATECO secondario D.35.11.00 (“Mini produttore, ovvero officina elettrica”). Nel caso di società di capitali occorre, inoltre, inserire nell'ambito dell'oggetto sociale dello statuto anche l'attività di “produzione di energia elettrica da fonti energetiche alternative”.

d. Localizzazione degli interventi

Le aree eleggibili agli interventi sono quelle di cui all'allegato "Comuni eleggibili". Saranno, inoltre, finanziate nelle aree B, oltre alle aziende che ricadono nei comuni elencati nell'allegato suddetto, quelle aziende agricole che soffrono di svantaggi economici tali da comprometterne la competitività.

Queste ultime sono individuate, per l'ammissibilità al bando, in quelle con una dimensione economica aziendale non superiore a 10 UDE.

e. Interventi

Nell'ambito del presente bando sono ammissibili gli interventi per la produzione di energia elettrica e/o energia termica da fonti rinnovabili (Biomassa agroforestale, biogas da rifiuti organici di origine agricola e/o forestale, solare a concentrazione e fotovoltaico), per una potenza massima di 1 MW, finalizzata alla vendita. Le tipologie di operazioni finanziabili sono le seguenti:

1. produzione e vendita di energia elettrica e/o termica¹;

¹ Gli interventi sono limitati agli impianti la cui potenza è inferiore o uguale a 1 MW. Tale limite si riferisce alla:
- potenza elettrica di picco in uscita dal sistema fotovoltaico installato;

2. lavorazione e trasformazione della biomassa destinata alla produzione di energia.

f. Spese ammissibili

Le spese ammissibili per la realizzazione degli interventi si suddividono in:

1. Spese per la realizzazione di *investimenti fissi*:

- l'acquisto e/o la realizzazione di manufatti funzionalmente connessi all'esercizio dell'impianto di produzione di energia alimentato da fonte rinnovabile;
- l'acquisto di impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili;
- l'acquisto e la realizzazione di manufatti e infrastrutture per l'eventuale collegamento degli impianti, di cui al punto precedente, alla rete di trasporto dell'energia elettrica;

2. Spese per la realizzazione di *investimenti mobili*:

- l'acquisto di macchine ed attrezzature nell'ambito degli investimenti di cui al precedente punto a), funzionalmente connessi all'esercizio dell'impianto di produzione di energia alimentato da fonte rinnovabile.

3. Spese per la realizzazione degli interventi inerenti la *lavorazione e trasformazione della biomassa* destinata alla produzione di energia:

- le spese per l'acquisto di impianti e attrezzature per la lavorazione e trasformazione della biomassa.

Le spese per investimenti immateriali sono ammissibili a sostegno solo se connesse agli investimenti di tipo materiale e non possono in ogni caso superare il 10% della spesa totale ammissibile.

Le spese generali sono ammesse con le modalità e nei limiti previsti dalle disposizioni procedurali, in riferimento ai soli interventi connessi con la produzione di energia.

g. Vincoli e limitazioni

In generale, tutte le azioni dovranno tenere in debita considerazione gli aspetti ambientali, quali: utilizzo di metodi e di tecniche eco-compatibili, l'impatto ambientale, l'uso razionale della risorsa idrica e l'impermeabilizzazione delle superfici occupate.

Sono esclusi dagli investimenti finanziabili le seguenti tipologie di spese:

- costi relativi alle opere necessarie al collegamento dell'impianto con fabbricati non adibiti all'attività agricola;
- non sono ammessi a finanziamento gli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole (*cf.* art.65, Legge 24 marzo 2012, n. 27 (G.U. del 24 marzo 2012, n. 71));
- gli impianti di solare a concentrazione sono ammessi a finanziamento solo se localizzati nelle aree aziendali;
- per la produzione di energia, sono esclusi gli investimenti che prevedono l'utilizzo di scarti e/o rifiuti di origine non agricola;
- gli interventi ammessi a finanziamento non devono rientrare nelle tipologie previste dalla misura 121 "Ammodernamento delle aziende agricole";
- investimenti di mera sostituzione (*cf.* paragrafo 4.1.12 "Investimenti di sostituzione" delle Disposizioni procedurali);
- investimenti destinati ad adeguare l'azienda a normative in materia di ambiente, igiene e benessere;
- le aziende in difficoltà, così come definite dagli orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà.

h. Documentazione richiesta per la misura

- Principali elaborati tecnici e grafici dell'intervento (situazione *ex ante* e situazione *ex post*): planimetrie, piante, sezioni e prospetti; computo metrico delle opere;
- Relazione tecnica per l'impianto, dalla quale sia possibile valutare almeno i seguenti contenuti minimi:
 - a. descrizione analitica della soluzione tecnologica prescelta, della fonte rinnovabile utilizzata ed indicazione dell'autoconsumo energetico annuale;

- potenza elettrica del cogeneratore, nel caso di impianti che prevedono la combustione del biogas, della biomassa;

- potenza nominale della caldaia che produce esclusivamente energia termica.

- b. dimostrazione della sostenibilità economica-finanziaria della proposta progettuale;
- c. tecniche adottate per il controllo delle pressioni sull'ambiente;
- Piano di approvvigionamento della biomassa, che riporti in particolare:
 - provenienza della materia prima utilizzata, con indicazione delle aziende da cui proviene, se esterna all'azienda stessa, ed alla distanza rispetto all'impianto (vale a dire prodotti entro un raggio di 70 km dall'impianto di produzione dell'energia elettrica; la lunghezza del predetto raggio è misurata come la distanza in linea d'aria che intercorre tra l'impianto di produzione dell'energia elettrica e i confini amministrativi del comune o dei comuni in cui ricade il luogo di produzione dei medesimi);
 - descrizione delle modalità di produzione, condizionamento, trasporto e stoccaggio della biomassa e modalità di smaltimento/uso del digestato;
- Allegato "Val_311_Azione 3" per la determinazione, in forma auto-valutativa, dei punteggi relativi al progetto proposto. Il documento, pena esclusione, deve essere corredato dalla fotocopia, non autenticata, del documento di identità di coloro che lo sottoscrivono;
- Autodichiarazione sostitutiva resa, ai sensi del DPR 445/2000, da un tecnico abilitato che per l'intervento in proposta nulla osta all'ottenimento ed al rilascio di tutti i permessi e le autorizzazioni necessarie, ovvero che per l'intervento in proposta non sono necessari permessi o autorizzazioni e che nulla osta alla immediata cantierabilità delle opere previste. I permessi a costruire ed i nulla osta rilasciati dalle competenti Autorità, devono essere comunque prodotti contestualmente alla Comunicazione di Inizio Lavori;
- Titolo di disponibilità del terreno oggetto degli interventi, debitamente registrato, da cui si evinca la disponibilità del fondo per almeno 7 e 12 anni, rispettivamente per interventi relativi a beni mobili ed immobili, dalla data di presentazione della domanda;
- Valutazione di Incidenza Ambientale per i progetti che intervengono su siti della rete Natura 2000 (art. 6, comma 3, della Direttiva 92/43/CEE "Habitat");

i. Impegni e obblighi assunti dal beneficiario

- proseguire l'attività agricola e la destinazione d'uso dei beni immobili oggetto di finanziamento per un periodo minimo di 10 anni dalla liquidazione del saldo;
- rispettare le prescrizioni previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili.

j. Entità del sostegno

Il sostegno sarà concesso a norma del Reg. (CE) "de minimis" n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L 379 del 28 dicembre del 2006), l'aiuto pubblico massimo previsto è pari a 200.000 euro.

L'intensità di aiuto pubblico massimo concedibile è pari al 50% del costo totale dell'investimento ammesso a finanziamento. In caso di cumulo con altri incentivi pubblici in materia di energia (p. es. Conto Energia) il tasso di cofinanziamento pubblico sarà determinato sulla base di quanto stabilito dalla normativa nazionale vigente.

Ai fini degli importi concedibili, gli aiuti previsti dal presente bando sono ammissibili alle condizioni ed entro i limiti stabiliti dal regime "de minimis" (Regolamento (CE) n. 1998/2006) e riguardano comunque la realizzazione di prodotti e servizi non compresi nell'allegato I del Trattato.

k. Criteri di selezione

I parametri sotto riportati vengono valutati con riferimento al momento della ricezione della domanda di aiuto:

1. INDICATORE DI AUTONOMIA NELL'APPROVVIGIONAMENTO DELLA MATERIA PRIMA (max 10 p.ti)

L'indicatore misura l'autonomia dell'impresa nella produzione di biomasse per l'alimentazione dell'impianto. Il punteggio è sempre pari a 10 punti per gli impianti diversi da biogas e biomasse, mentre per quest'ultimi è commisurato alla produzione aziendale di materiali di input. Il punteggio viene assegnato in maniera lineare nel range 50% - 100%, con 50% = 0 punti e 100% = 10 punti.

Il punteggio viene automaticamente calcolato all'interno del foglio di autovalutazione VAL_311.

2. INDICATORE DI PROSSIMITA' DELLE MATERIE PRIME (max 12 p.ti)

L'indicatore misura la "traccia ambientale" del progetto, assegnando un punteggio tanto maggiore quanto minore è la distanza della fonte di approvvigionamento. Il kilometraggio massimo consentito è di 70 km, al di sopra del quale il punteggio è posto pari a 0, mentre nel range 0-70 l'indicatore distribuisce linearmente il punteggio. Il punteggio viene automaticamente calcolato all'interno del foglio di autovalutazione VAL_311.

3. INDICATORE DI GENERE (P.ti 8)

Se il progetto è presentato da una imprenditrice o da un giovane agricoltore il punteggio che assume l'indicatore è di 8 punti, altrimenti è 0. Il punteggio viene automaticamente attribuito all'interno del foglio di autovalutazione VAL_311.

4. INDICATORE DI COMPRESORIALITA' DELLA PROPOSTA (max 11 p.ti)

L'indicatore misura l'autonomia del progetto, mediante il conferimento di tutti i proponenti, che dovranno costituirsi in forma giuridicamente vincolante (es. ATS o altro), nella produzione di biomasse per l'alimentazione dell'impianto. Il punteggio è sempre di 11 punti per gli impianti diversi da biogas e biomasse, mentre per quest'ultimi è commisurato alla produzione tra i proponenti di materiali di input. Il punteggio viene assegnato in maniera lineare nel range 50% - 100%, con 50% = 0 punti e 100% = 11 punti. Il punteggio viene automaticamente calcolato all'interno del foglio di autovalutazione VAL_311.

5. INDICATORE DI EFFICIENZA PRODUTTIVA (9 p.ti)

Se il progetto produce in regime di co/trigenerazione il punteggio che assume l'indicatore è di 9 punti, altrimenti è 0. Il punteggio viene automaticamente attribuito all'interno del foglio di autovalutazione VAL_311.

6. INDICATORE DI LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO (C o D) (max 6 p.ti)

L'indicatore assegna 6 punti se il comune di localizzazione è classificato come area "D", assegna 4 è punti se il comune di localizzazione è classificato come area "C", assegna 0 punti negli altri casi.

7. INDICATORE DI INCREMENTO OCCUPAZIONALE (max 4 p.ti).

L'indicatore assegna il punteggio secondo il valore che assume il rapporto tra nuova occupazione e valore dell'investimento. Si hanno 3 livelli di punteggio. Se il rapporto è \leq ad 1 addetto per 100.000 euro di investimenti si hanno 4 punti; se il rapporto è compreso tra 100.001 e 150.000 euro per addetto si hanno 2,5 punti; se il rapporto è compreso tra 150.001 e 200.000 euro per addetto si ha 1 punto altrimenti non si assegna punteggio.

1. Base Giuridica

Art. 36 (b) (i) e art. 43 del Regolamento (CE) 1698/05.

Articoli 30 e 31 e punto 5.3.2.2.1 dell'Allegato II del Regolamento (CE) n. 1974/06.

2. Descrizione della misura

La misura prevede il primo imboscamento di terreni agricoli mediante la realizzazione di impianti di arboricoltura da legno con latifoglie e/o conifere, destinati alla produzione di materiale legnoso.

Per "terreno agricolo" si intende il terreno nel quale l'imprenditore agricolo esercita una delle attività considerate dall'art. 2135 del C.C.

Le categorie di terreno agricolo ammesse al sostegno sono individuate in:

- seminativi, colture permanenti, altre coltivazioni agricole (esclusi gli orti familiari), che risultano essere stati in produzione nei due anni precedenti la presentazione della domanda;
- ammissibili ai sostegni in riferimento all'art. 42 del Reg. (CE) n. 1698/05.

Non sono ammissibili al sostegno le superfici coltivate a prato permanente, prato pascolo e pascolo e le superfici in genere che risultano in fase di rinaturalizzazione e quelle percorse da incendio. Tale esclusione è da estendere anche alle superfici nelle quali è stato introdotto il regime sodivo in attuazione di specifiche Misure della precedente programmazione. Non sono inoltre ammissibili gli impianti in aree ad idromorfia diffusa o ad elevata salinità.

3. Beneficiari

Imprenditori agricoli singoli ed associati, ogni altra persona fisica o entità di diritto privato, enti pubblici. Questi soggetti devono essere detentori a vario titolo (proprietà, affitto o gestione) sulle superfici oggetto degli interventi.

Gli Enti pubblici possono realizzare interventi esclusivamente su superfici di proprietà pubblica.

4. Localizzazione

La misura si applica nell'intero territorio regionale, con esclusione delle aree ad idromorfia diffusa o ad elevata salinità.

5. Requisiti di ammissibilità

- a. Per le tipologie di terreno agricolo ammissibili o escluse dal sostegno si veda il precedente paragrafo 2 "Descrizione della misura";
- b. non essere un'impresa in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli Aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà;
- c. superficie minima dell'imboscamento: 1 ha, nel caso di un corpo unico, 1,5 ha nel caso di più corpi; in ogni caso la dimensione minima di un corpo non potrà essere inferiore a 0,5 ha.

Può essere autorizzata la trasformazione di un impegno agroambientale in un impegno di imboscamento di terreni agricoli ai sensi dell'articolo 43 del regolamento (CE) n. 1698/2005. L'impegno in corso di esecuzione può essere trasformato in un altro impegno, senza dar luogo a rimborso, alle seguenti condizioni:

- la trasformazione deve comportare indubbi vantaggi per l'ambiente;
- l'impegno esistente deve risultare sostanzialmente rafforzato.

6. Documentazione richiesta per la misura

- Principali elaborati grafici e tecnici dell'intervento (situazione *ex ante* e situazione *ex post*): relazione tecnica (da cui si evinca, tra l'altro, il rispetto dei requisiti di superficie minima per l'ammissibilità all'aiuto), planimetrie, cartografia dell'area di intervento georeferita fornita su supporto informatico (formato SHAPE (SHP) o DWG con sistema di coordinate UTM WGS84), e relazione pedologica con descrizione del profilo georeferenziato dei suoli dominanti, anche attraverso estrapolazione effettuata a partire dalla carta dei Suoli della Calabria;
- Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000, resa da un tecnico abilitato in materie agroforestali, che per l'intervento in proposta nulla osta all'ottenimento ed al rilascio di tutti i permessi e le autorizzazioni necessarie, ovvero che per l'intervento in proposta non sono necessari permessi o autorizzazioni e che nulla osta alla immediata cantierabilità delle opere previste. I nulla osta

devono essere comunque prodotti al Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione contestualmente alla Comunicazione di Inizio Lavori;

- Computo metrico estimativo comprensivo di piano di manutenzione quinquennale;
- Titolo di disponibilità del terreno oggetto degli interventi, debitamente registrato, da cui si evinca la disponibilità del fondo a partire dalla data di presentazione della domanda di aiuto e per tutta la durata degli impegni connessi con la misura (almeno 17 anni, vedi paragrafo 10).
- Allegato "Val_221" per la determinazione, in forma auto-valutativa, dei punteggi relativi al progetto proposto. Il documento, pena esclusione, deve essere corredato dalla fotocopia, non autenticata, del documento di identità di coloro che lo sottoscrivono;
- Studio di Valutazione di Incidenza Ambientale per i progetti che intervengono su siti della rete Natura 2000 (art. 6, comma 3, della Direttiva 92/43/CEE "Habitat") con allegata la richiesta del rilascio, alle strutture competenti, del pertinente parere. Quest'ultimo dovrà essere prodotto al Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione contestualmente alla Comunicazione di Inizio Lavori.

7. Interventi ammissibili

La misura si articola nelle seguenti azioni:

- realizzazione e manutenzione di popolamenti forestali naturaliformi (boschi permanenti);
- realizzazione e manutenzione di popolamenti polispecifici, composti da specie a legno pregiato, prevalentemente latifoglie (turno superiore ad anni 15).

Le piante messe a dimora dovranno essere scelte tra le specie autoctone, in quanto espressione della potenzialità fitoclimatica dei luoghi.

L'impianto deve essere realizzato con materiale di propagazione proveniente esclusivamente da vivai autorizzati ai sensi dell'art 4 del D.L. 386/2003 e provvisto di certificato di provenienza o di identità clonale. Nella scelta delle specie si dovrà rispettare l'adattabilità alla fascia fitoclimatica d'intervento con il supporto di un'adeguata analisi stazionale (geomorfologica, pedologica, climatica, vegetazionale e storica).

Interventi di manutenzione ammissibili

- sostituzione delle fallanze;
- ripulitura, falciatura, fresatura;
- irrigazioni di soccorso;
- difesa fitosanitaria.

8. Vincoli e limitazioni

Il sostegno per l'imboschimento di terreni agricoli non è concesso per:

- l'impianto di abeti natalizi;

Il sostegno è soggetto ai seguenti vincoli:

- l'imboschimento realizzato nei siti Natura 2000 è subordinato alla presenza dei piani di gestione;
- se il richiedente è beneficiario del sostegno al prepensionamento di cui alla misura 113 del PSR Calabria;
- se gli interventi riguardano terreni interessati dagli aiuti di cui al Regolamento CEE n. 2080/1992 o della misura H del PSR 2000/2006 e per i quali persistono gli obblighi al mantenimento degli impegni.

9. Costi ammissibili

I finanziamenti coprono i costi di impianto - che comprendono i lavori di preparazione e sistemazione del terreno, acquisto e messa a dimora - e tutti i costi funzionali ad una buona riuscita dell'impianto. In particolare, saranno ritenuti ammissibili a finanziamento le seguenti voci:

- lavori di preparazione e sistemazione del terreno;
- concimazioni;
- tracciamento filari;
- acquisto, trasporto, preparazione e messa a dimora delle piante;
- lavori complementari (recinzioni, pacciamature, elementi di protezione delle piantine, ed altri interventi tecnicamente motivati).

Le spese generali, disciplinate al paragrafo 4.1.7 "Spese generali" delle Disposizioni procedurali, comprendono anche:

- le spese per la redazione del progetto, comprese quelle per relazioni tecniche specialistiche, per indagini (profilo pedologico, analisi chimico fisica del terreno etc...) e per l'acquisizione delle autorizzazioni necessarie;
- le spese per la direzione dei lavori, il coordinamento della sicurezza ed il collaudo;
- le spese di tenuta del conto corrente dedicato e delle eventuali polizze fideiussorie;
- le spese inerenti l'obbligo di informare il pubblico sugli interventi finanziati dal FEASR (targhe ecc...).

10. Impegni assunti dal beneficiario

- Non alterare, salvo quanto concesso in fase di variante in corso d'opera, la natura o le condizioni di esecuzione del progetto di investimento a decorrere dalla decisione individuale di concessione dell'aiuto e fino alla data di collaudo finale dell'impianto;
- non variare l'assetto proprietario di una infrastruttura ovvero cessare o rilocalizzare l'attività produttiva per un periodo di almeno 5 anni a decorrere dalla decisione individuale di concessione dell'aiuto;
- mantenere il soprassuolo boschivo sulla superficie oggetto d'intervento per almeno 15 anni a partire dalla data di realizzazione dell'impianto;
- realizzare impianti popolati solo da essenze forestali autoctone, espressione della potenzialità fito-climatica dei luoghi;
- gestire l'impianto sino al termine del turno conformemente alle indicazioni contenute nel piano di coltura redatto dal tecnico, sottoscritto dal beneficiario ed approvato dall'Amministrazione;
- effettuare nei primi cinque anni dopo l'impianto le operazioni colturali previste dal cronoprogramma di manutenzione quinquennale;
- eseguire gli interventi colturali riconducibili alla ordinaria e razionale manutenzione dell'imboschimento e alla prevenzione dagli incendi boschivi;
- non eseguire il taglio anticipato delle piante e l'estirpazione delle ceppaie;
- non eseguire tagli di ceduzione, sfolli e diradamenti non autorizzati;
- garantire la soglia minima di piante in buon stato vegetativo sull'area di intervento, nelle percentuali di seguito riportate:
 - nei primi 5 anni dall'impianto, 100%;
 - dal 6° al 10° anno dall'impianto, 90%;
 - dal 11° al 15° anno dall'impianto, 80%.

11. Criteri di selezione

I parametri sotto riportati vengono valutati con riferimento al momento della ricezione della domanda di aiuto:

1. **INDICATORE DI LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO (P.TI 15)**
L'indicatore assegna 15 punti se il progetto interessa superfici agricole appartenenti alle aree ZVN e superfici agricole che ricadono in zone a rischio di contaminazione degli acquiferi da prodotti fitosanitari, assegna 0 punti negli altri casi. Il punteggio viene assegnato se almeno il 50% della superficie aziendale ricade nelle aree oggetto di selezione.
2. **INDICATORE DI SU SUPERFICI AGRICOLE RICADENTI IN ZONE CON TERRENI A RISCHIO EROSIVO (Max 14 P.TI)**
L'indicatore assegna un punteggio ai progetti i cui interventi ricadono in zone a rischio erosivo in funzione della scala da "catastrofico" a "moderato". In particolare: 14 punti "Catastrofico"; 12 punti "Molto severo"; 10 punti "Severo" e 8 punti "Moderato", assegna 0 punti negli altri casi. Il punteggio viene assegnato se almeno il 50% della superficie aziendale ricade nelle aree oggetto di selezione.
3. **INDICATORE DI LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO (P.TI 13)**
L'indicatore assegna 13 punti se il progetto interessa superfici agricole appartenenti alla Rete Natura 2000 e superfici agricole appartenenti alle aree a parco, assegna 0 punti negli altri casi. Il punteggio viene assegnato se almeno il 50% della superficie aziendale ricade nelle aree oggetto di selezione.
4. **INDICATORE DI SPECIE VEGETALE (P.TI 10)**

L'indicatore assegna 10 punti se il progetto riguarda impianti di latifoglie o misti, assegna 0 punti negli altri casi.

5. INDICATORE DI EFFICIENZA AMBIENTALE (P.TI 8)

L'indicatore assegna 8 punti se il progetto è presentato da aziende contigue nell'ambito di un comprensorio, assegna 0 punti negli altri casi.

12. Entità dell'aiuto

Il sostegno sarà concesso ai sensi dell'aiuto di Stato n. SA 33112 (N/2011) per un importo massimo concedibile di €500.000,00.

La percentuale dell'aiuto per i costi d'impianto è fissata come segue:

- a) 80% dei costi ammissibili nelle zone svantaggiate montane o svantaggiate diverse dalle montane comprese nei siti Natura 2000;
- b) 70% dei costi ammissibili nelle altre zone;

Il sostegno comprende le seguenti voci:

- i costi di impianto che coprono il costo delle piante, il costo della messa a dimora delle medesime, nonché i costi direttamente connessi all'operazione;
- un premio annuale per ettaro imboschito, a copertura dei costi di manutenzione per un periodo di 5 anni;
- un premio annuale per ettaro, inteso a compensare le perdite di reddito provocate dall'imboschimento per un periodo di 15 anni, a favore degli agricoltori o delle relative associazioni che hanno coltivato la terra prima dell'imboschimento o di qualsiasi altra persona fisica o entità di diritto privato.

Il sostegno per l'imboschimento copre unicamente i costi di impianto quando interessa:

1. terreni agricoli di proprietà pubblica;
2. specie a rapido accrescimento coltivate a breve durata (turno inferiore a 15 anni).

Se i terreni agricoli da imboschire sono affittati da altre persone fisiche o entità di diritto privato entrambi i premi annuali possono essere corrisposti agli affittuari.

Nella tabella che segue sono riportati **L'importo massimo dei costi ammissibili** a finanziamento e i premi differenziati per tipologie d'azione:

	POPOLAMENTI FORESTALI NATURALIFORMI	POPOLAMENTI POLISPECIFICI
Costi d'impianto	6.500 Euro/ha	5.000 Euro/ha
Premio annuo a copertura dei costi di manutenzione per unità di superficie boscata	500 Euro/ha/anno per il 1° e 2° anno 300 Euro/ha/anno per il 3°, 4° e 5° anno	600 Euro/ha/anno per il 1° e 2° anno 400 Euro/ha/anno per il 3°, 4° e 5° anno
Premio annuo a copertura della perdita di reddito	300 Euro/ha/anno per un massimo di 15 anni (per gli agricoltori od associazioni di agricoltori) 150 Euro/ha/anno per un massimo di 15 anni (per altri soggetti privati)	300 Euro/ha/anno per un massimo di 15 anni (per gli agricoltori od associazioni di agricoltori) 150 Euro/ha/anno per un massimo di 15 anni (per altri soggetti privati)

MISURA 226 RICOSTITUZIONE DEL POTENZIALE PRODUTTIVO FORESTALE E INTERVENTI PREVENTIVI

Azione 3 “Interventi di prevenzione degli incendi o delle calamità naturali”

1. Base giuridica

Art. 36 (b) (vi) e art. 48 del Regolamento (CE) n. 1698/05.

Art. 30 e art. 33 e punto 5.3.2.2.6 dell’Allegato II del Regolamento (CE) n. 1974/06.

2. Descrizione della misura

La misura persegue gli obiettivi prioritari ambientali quali la tutela del territorio, la conservazione della biodiversità, la tutela e diffusione di sistemi agro-forestali ad alto valore naturalistico, la tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche superficiali e profonde e la riduzione dei gas serra, attraverso il ripristino delle aree boscate (che un tempo erano boscate) percorse dal fuoco oppure colpite da calamità naturali (frane, terremoti, inondazioni) ed alla prevenzione degli incendi e delle calamità naturali.

In particolare, l’azione 3: “Interventi di prevenzione degli incendi o alle calamità naturali” risulta pienamente rispondente alla priorità “cambiamenti climatici” di cui all’art. 16 bis, par 1, lettera a), del Reg. (CE) n. 1698/05, introdotta a seguito della valutazione dello stato di salute della PAC - Health Check. Essa persegue l’obiettivo specifico legato alla priorità “cambiamenti climatici” di «Prevenire le avversità atmosferiche connesse al clima e gli incendi boschivi».

Gli interventi di prevenzione degli incendi boschivi riguardano le foreste classificate ad alto o medio rischio d’incendio dai piani di protezione delle foreste.

Le operazioni previste dall’azione 3 consistono nel diradamento o nel rinfoltimento/rimboschimento, nella conversione dei cedui e nell’eliminazione di essenze alloctone. E’ prevista, inoltre, l’installazione o miglioramento di attrezzature fisse per il monitoraggio degli incendi boschivi e di apparecchiature di comunicazione.

3. Beneficiari

Imprenditori forestali, singoli ed associati, Enti privati e pubblici, Consorzi forestali. Questi soggetti possono essere detentori a vario titolo (proprietà, affitto o gestione) delle superfici oggetto degli interventi.

Gli Enti pubblici possono realizzare interventi esclusivamente su superfici di proprietà pubblica.

4. Interventi ammissibili

Gli interventi finanziabili sono volti a ridurre i rischi di innesco e propagazione del fuoco e limitarne i danni conseguenti in tutti quei casi in cui la composizione floristica del popolamento, la distribuzione spaziale delle piante, il loro stato vegetativo (anche in conseguenza di attacchi di patogeni o di stress climatici) rendono interi popolamenti o parte di essi suscettibili al rischio di incendio.

In particolare, sono ammissibili le seguenti tipologie di intervento:

- ripuliture della vegetazione arbustiva ed infestante;
- spalcatore e/o asportazione di parti di piante secche o deperenti sulle piante di conifere di specie ad alta infiammabilità;
- esecuzione di sfolli, diradamenti o, nel caso di latifoglie, avviamenti all’alto fusto;
- diversificazione della flora nei popolamenti puri o a prevalenza di conifere tramite il reimpianto di fasce di latifoglie autoctone a bassa infiammabilità, al fine di interromperne la continuità;
- interventi di sostituzione e/o di rinaturalizzazione di popolamenti fortemente compromessi e con presenza di piante secche o seccagginose;
- rimboschimento o rinfoltimento con eventuali sistemi di protezione delle piantine messe a dimora;
- per l’attività di monitoraggio, acquisto ed installazione di telecamere e relativo software.

In tutti i casi sopra menzionati, fatta eccezione per le ultime due tipologie di interventi, il progetto presentato deve prevedere le modalità di trattamento della biomassa risultante dagli interventi, al fine di evitare accumuli o concentrazioni che possano risultare pericolose per l’innesco e la diffusione degli incendi boschivi e, dove possibile, prevedere l’asportazione con allontanamento o la triturazione della biomassa di risulta.

5. Interventi non ammissibili

Il sostegno non è concesso per:

- la manutenzione delle fasce parafuoco per mezzo di attività agricole nelle zone che beneficiano di un sostegno agro-ambientale;
- interventi su soprassuoli interessati da incendi dove la rinnovazione naturale si è affermata sostituendo la vegetazione bruciata;
- le imprese in difficoltà, così definite ai sensi degli orientamenti comunitari sugli Aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.

6. Documentazione richiesta per la misura

- Principali elaborati grafici e tecnici dell'intervento (situazione ex ante e situazione ex post): relazione², planimetrie e cartografia dell'area di intervento georeferita fornita su supporto informatico (formato SHAPE (SHP) o DWG con sistema di coordinate UTM WGS84);
- Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR 445/2000 da un tecnico abilitato in materie agro-forestali, che per l'intervento in proposta nulla osta all'ottenimento ed al rilascio di tutti i permessi e le autorizzazioni necessarie, ovvero che per l'intervento in proposta non sono necessari permessi o autorizzazioni e che nulla osta alla immediata cantierabilità delle opere previste;
- Titolo di disponibilità del terreno oggetto degli interventi, debitamente registrato, da cui si evinca la disponibilità del fondo a partire dalla data di presentazione della domanda di aiuto e per tutta la durata degli impegni connessi con la misura (almeno 7 anni, vedi paragrafo 9);
- Allegato "Val_226_Azione 3" per la determinazione, in forma auto-valutativa, dei punteggi relativi al progetto proposto. Il documento, pena esclusione, deve essere corredato dalla fotocopia, non autenticata, del documento di identità di coloro che lo sottoscrivono;
- Studio di Valutazione di Incidenza Ambientale per i progetti che intervengono su siti della rete Natura 2000 (art. 6, comma 3, della Direttiva 92/43/CEE "Habitat") con allegata la richiesta del rilascio, alle strutture competenti, del pertinente parere.
- Per interventi nelle aree protette, parere favorevole dell'Ente Gestore.

I permessi, i pareri ed i nulla osta devono essere comunque prodotti al Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione contestualmente alla Comunicazione di Inizio Lavori.

7. Demarcazioni con altri fondi

Il FEASR si occupa in forma esclusiva:

- della promozione di interventi selvicolturali per la ricostituzione e mantenimento dei popolamenti forestali con prevalente funzione protettiva;
- di interventi selvicolturali di manutenzione dei boschi finalizzati a ridurre la probabilità d'innescio d'incendio e/o alla mitigazione dei danni al soprassuolo conseguenti il passaggio del fuoco;
- della realizzazione delle infrastrutture forestali (viabilità, la creazione e mantenimento di fasce parafuoco e radure, nonché la creazione di foreste di fasce verdi antincendio).

Il FESR si occupa in forma esclusiva:

- degli interventi strutturali di prevenzione quali, per esempio, i sistemi fissi terrestri che sono rappresentati dalla rete di punti di avvistamento (postazioni di vedetta) costituita da manufatti edili ubicati su siti dominanti il territorio circostante;
- della creazione di invasi in impianti forestali pubblici e privati per la raccolta delle acque;
- della rete di comunicazione per il collegamento delle sale operative, le torri di avvistamento e le squadre ecc., sulla base di un'ampia e particolare strategia di intervento e in considerazione dell'alto indice di boscosità della Calabria, della rilevanza del problema degli incendi anche e soprattutto nelle aree peri-urbane e, infine, in considerazione dell'ingente bisogno di risorse necessarie e che il FEASR non è in grado di soddisfare.

² La relazione deve anche descrivere le modalità di trattamento della biomassa eventualmente risultante dagli interventi oggetti di investimento, al fine di evitare accumuli o concentrazioni che possano risultare pericolose per l'innescio e la diffusione degli incendi boschivi e, dove possibile, prevedere l'asportazione con allontanamento o la triturazione della biomassa di risulta.

8. Impegni assunti dai beneficiari

- non alterare, salvo quanto concesso in fase di variante in corso d'opera, la natura o le condizioni di esecuzione del progetto di investimento per almeno 5 anni a decorrere dalla decisione individuale di concessione dell'aiuto;
- non variare l'assetto proprietario di una infrastruttura ovvero cessare o rilocalizzare l'attività produttiva per un periodo di almeno 5 anni a decorrere dalla decisione individuale di concessione dell'aiuto.

9. Criteri di selezione

I parametri sotto riportati vengono valutati con riferimento al momento della ricezione della domanda di aiuto.

1. INDICATORE DI INTERESSE AGRO-AMBIENTALE (P.TI 15)

L'indicatore assegna 15 punti se il progetto interessa superfici agricole appartenenti alla Rete Natura 2000 e superfici agricole appartenenti alle aree a parco, assegna 0 punti negli altri casi. Il punteggio viene assegnato se almeno il 50% della superficie aziendale ricade nelle aree oggetto di selezione.

2. INDICATORE PER IL CONTRASTO ALL'EROSIONE DEI SUOLI (Max 14 P.TI)

L'indicatore assegna un punteggio ai progetti i cui interventi ricadono in zone a rischio erosivo in funzione della scala da "catastrofico" a "moderato". In particolare: 14 punti "Catastrofico"; 12 punti "Molto severo"; 10 punti "Severo" e 8 punti "Moderato", assegna 0 punti negli altri casi. Il punteggio viene assegnato se almeno il 50% della superficie aziendale ricade nelle aree oggetto di selezione.

3. INDICATORE PER IL CONTRASTO DEL RISCHIO D'INCENDIO (Max 12 P.TI)

L'indicatore assegna 12 punti se il progetto interessa superfici agricole appartenenti alle aree a rischio di incendio "estremamente elevato", 10 punti alla classe di rischio "elevato" e punti 8 a quella "moderato", assegna 0 punti negli altri casi. Il punteggio viene assegnato se almeno il 50% della superficie aziendale ricade nelle aree oggetto di selezione.

4. INDICATORE TUTELA DELLA QUALITÀ DEI SUOLI (MAX 10 P.TI)

L'indicatore assegna il punteggio se il progetto interessa suoli con contenuto in sostanza organica inferiore al 2.3%, in particolare 10 punti per la classe "molto scarsa" (<0.7%) ; punti 8 per la classe "scarsa" (valori compresi tra 0.7% e 1.5%) e punti 6 per la classe "media" (valori compresi tra 1.5% e 2.3%), assegna 0 punti negli altri casi. Il punteggio viene assegnato se almeno il 50% della superficie aziendale ricade nelle aree oggetto di selezione.

5. INDICATORE DI ALTIMETRIA (9 P.TI)

L'indicatore assegna un punteggio se l'intervento è localizzato ad una quota inferiore a 600 m slm, assegna 0 punti negli altri casi.

10. Intensità dell'aiuto

La misura prevede un contributo differenziato a seconda del beneficiario:

- 80% della spesa ammissibile, nel caso di investimenti realizzati da privati;
- 100% della spesa ammissibile, nel caso di investimenti realizzati da soggetti pubblici.

L'aiuto pubblico massimo concedibile è pari ad €500.000,00. Il sostegno per gli enti pubblici sarà concesso ai sensi dell'Aiuto di Stato SA.33142 (2011/N) – Italia (Calabria) "Non aiuto - Misura 226 (Enti Pubblici)". Il sostegno per i beneficiari privati sarà concesso ai sensi dell'Aiuto di Stato SA.33137 (2011/N) – Italia (Calabria) - PSR Calabria 2007-2013: Regime di aiuti: misura 226 "Ricostituzione del potenziale forestale e introduzione di interventi preventivi".